



Città di Grosseto

Settore: SEGRETERIA GENERALE

Servizio: AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n° 1163 del 05/06/2019

Oggetto: **Comune di Grosseto /S Coop.va / S.A. Srl - Proposizione Azione Revocatoria ex art. 2901c.c. dinanzi al Tribunale di Grosseto - Incarico del patrocinio dell'Ente all'Avv. Tommaso Galletti del Foro di Grosseto CIG - Z69277C41C**

Il Funzionario Responsabile del Procedimento

Premesso che che con nota del 7/8/2018 l'Avv. Tommaso Galletti – Legale incaricato del patrocinio dell'Ente nella costituzione nel giudizio promosso dalla Coop.va S. contro la cartella esattoriale intimata dal Comune per il recupero pro-quota del conguaglio PEEP Pizzetti – ha segnalato che, da accertamenti esperiti, la Coop.va S., con atto del 5.12.17 rep. 28538 fasc. 16840 ha costituito unilateralmente una società commerciale denominata “S. A. società a responsabilità limitata”, in cui ha conferito un ramo di azienda costituito da circa 100 immobili (tra appartamenti, terreni, posti auto, auto) siti in Follonica, Santa Fiora, Arcidosso e Roccastrada, i quali dovrebbero essere locati a terzi;

Che nella relazione di stima di ramo di azienda redatta dal Dr. P. (allegato C del contratto) si specificano anche i debiti della cooperativa che, con la cessione del ramo di azienda, vengono assunti dalla neo costituita Società; peraltro, tra questi, non è stato inserito il debito verso il Comune di Grosseto, benchè fra i contenziosi pendenti sia invece indicato quello dinanzi al Consiglio di Stato sulla legittimità o meno ed esistenza del debito verso il Comune e tra le passività, è stato inserito un “fondo rischi” di €. 200.000,00;

Considerato, dunque, che secondo la relazione di stima del Dr. P., i valori del compendio immobiliare saranno confermati nel mercato e gli stessi ammontano ad € 1.160.000,00;

Rilevato, peraltro, e come evidenzia anche il predetto Legale che il Comune non ha alcun titolo verso la S.A. Srl, il debito verso il Comune non è inserito tra quelli ceduti e gli immobili in relazione ai quali è sorto il debito (il PEEP Pizzetti) non sono tra quelli facenti parte del ramo di azienda ceduto; pertanto, i beni immobili conferiti nella neo costituita società sarebbero sottratti alla azione esecutiva dell'Ente che dovrà, di conseguenza, limitarsi a pignorare i residui beni della cooperativa;

Che, l'Avv. Galletti segnala, altresì, che avverso questo atto di conferimento hanno già promosso azione risarcitoria e revocatoria trascritta 15 soggetti (da quel che si può evincere dalla nota di trascrizione soci o ex soci prenotatari di alloggi), patrocinati dall'Avv. C. F. di Grosseto;

Che con successivo atto del 13.7.18 rep. 29226 ai rogiti Notaio Dr. G., ai sensi dell'art. 2447 bis c.c., la cooperativa S., poi, ha vincolato ulteriori beni di sua proprietà in

Castiglione della Pescaia al fine dello “sfruttamento edificatorio dell’area come sopra acquistata nel Comune di Castiglione della Pescaia”;

Che con tale atto, la Cooperativa ha impresso un vincolo di destinazione, sottraendo gli immobili indicati nell’atto dalla garanzia patrimoniale generica dei creditori;

Che il nostro legale evidenzia che in circa sei mesi la Cooperativa S., con i predetti atti notarili, ha, pur in modi diversi, sottratto dalla possibile azione esecutiva del Comune e/o del Concessionario incaricato per la riscossione della cartella una importante quantità dei propri beni immobili poiché la Cooperativa S., risulta ancora proprietaria di immobili sui quali gravano ipoteche e, pertanto, potrebbero risultare, in sede di riparto esecutivo o concorsuale, insufficienti a garantire il credito del Comune di Grosseto, talchè il Legale consiglia di valutare l’opportunità di esperire azione revocatoria (come peraltro già hanno fatto i soci predetti) avverso l’atto di conferimento dei beni nella neo costituita S. A. Srl, nonché nei confronti del successivo atto con cui è stato impresso un vincolo di destinazione agli altri beni siti in Castiglione della Pescaia;

Visto la deliberazione di G.C. n. 34 del 06/02/2019;

Ritenuto di dover proporre, art. 2901 c.c. azione revocatoria avverso l’atto di conferimento dei beni nella neo costituita S. A. Srl, nonché nei confronti del successivo atto con cui è stato impresso un vincolo di destinazione agli altri beni siti in Castiglione della Pescaia, nonché avverso successivi eventuali atti di alienazioni di immobili - ritenuta, in considerazione del fatto che il Comune di Grosseto ha delegato Agenzia delle Entrate Riscossione per procedere all’incasso del credito, anche mediante procedure coattive, l’opportunità di convenire in giudizio, non come controparte e/o per formulare nei suoi confronti domande giudiziali ma soltanto ed unicamente affinché la emananda sentenza di revocazione degli atti sia a lei opponibile, Agenzia delle Entrate Riscossione, onde tutelare le ragioni dell’Ente;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 295 del 19/06/2012 e la successiva integrazione con Deliberazione di GC n° 309 del 03/07/2012;

Visto l’art. 25, 1° comma, lett. o, dello statuto comunale, approvato con deliberazione C.C. n° 111 del 10/11/2003, modificato con deliberazione di C.C. n° 76 del 10/07/2008, n° 68 del 28/03/2011 e con deliberazione n° 70 del 25/09/2013 entrata in vigore dal 14/11/2013;

Visto il parere della POAP Affari Legali prot. n° 36343 del 05/03/2019;

Visto la nota Disposizione del Sindaco prot. n° 38124 del 07/03/2019;

Vista la L.247/2012;

Vista la L.33/2013;

Preso atto della procedura di comparazione delle offerte a seguito della quale sono stati valutati n° 3 professionisti, con confronto offerte economiche, alla luce dei curricula, nell’ambito del procedimento di cui trattasi;

Valutato positivamente il preventivo, giusti principi di economicità e proporzionalità, alla luce del riscontro di elementi oggettivi di natura economica e sostanziali(curriculum, e provate competenze) proposto dall’Avv. Tommaso Galletti;

Che l’Amministrazione Comunale con Disposizione del Dirigente del Servizio Affari Legali n. 216 del 2019 ha ritenuto di proporre azione revocatoria art. 2901 cc. avverso l’atto di conferimento dei beni nella neo costituita S.A. Srl, nonché nei confronti del successivo atto con cui è stato impresso un vincolo di destinazione agli altri beni siti in Castiglione della Pescaia, nonché avverso successivi eventuali atti di alienazioni di immobili - ritenuta, in considerazione del fatto che il Comune di Grosseto ha delegato Agenzia delle Entrate Riscossione per procedere all’incasso del credito, anche mediante procedure coattive, l’opportunità di convenire in giudizio, non come controparte e/o per formulare nei suoi confronti domande giudiziali ma soltanto ed

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

unicamente affinché la emananda sentenza di revocazione degli atti sia a lei opponibile, Agenzia delle Entrate Riscossione, onde tutelare le ragioni dell'Ente, affidando il patrocinio legale dell'Ente all' Avv. Tommaso Galletti del Foro di Grosseto;

Visto il preventivo, pervenuto da parte dell'Avv. Tommaso Galletti per un totale di €. 6400,00 oltre di oneri come per legge (rimborso spese generali 15%, €. 960,00, per CPA 4%, €. 294,40 e per l'IVA 22%, €. 1.683,97) per complessivi €. **9.338,37** ;

Con riferimento al preventivo inviato, si ritiene congruo quanto richiesto dall'Avvocato e che tale somma pari a €. 3.500,00 per il 2019 ed il restante negli anni precedenti e/o alla conclusione della causa;

Rilevato che sono stati acquisiti: - il curriculum vitae - la dichiarazione da parte dell'Avv. Tommaso Galletti in ordine alla assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, - l'attestazione dirigenziale della verifica della insussistenza del conflitti di interessi - la dichiarazione circa lo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013, - le Annotazioni Riservate ANAC - della dichiarazione dei soggetti incaricati in riferimento alla prestazione da effettuare per conto dell'amministrazione nell'incarico in oggetto ed è consapevole della disposizione di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione mendaci e di formazione o uso di atti falsi – il certificato di regolarità contributiva della Cassa Forense - la regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate - l'estratto del casellario giudiziale;

Che i suddetti documenti sono conservati agli atti dell'Ufficio;

Richiamata la delibera n. 907 del 24/10/2018 approvata dal consiglio dell'Autorità avente oggetto " Linee Guida n. 12 affidamento dei servizi legali;

Richiamate:

- le indicazioni fornite dall'ANAC nella Sez. FAQ, punto 6.6, in materia di pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- la deliberazione ANAC 556/2017 del 31/05/2017 che al par. 3.3 precisa che anche il patrocinio legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs 136/2000 come confermato nelle FAQ ANAC punto D6 e che, pertanto la liquidazione del presente impegno di spesa necessita di CIG.;

Dato atto che il Codice CIG relativo alla prestazione è il seguente: **Z69277C41C** ;

Dato atto che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di in scheda riepilogativa allegata a Del.n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di invio alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di incarico di patrocinio legale, come da Controllo per la Toscana;

Dato atto del rispetto di quanto previsto dalla legge, n° 311/2004 art. 1, comma 42 in quanto l'incarico di cui trattasi non si configura quale incarico di consulenza così come delineato dalla norma predetta;

Richiamata , la deliberazione di G.C. N° 1 del 09/01/2019 con cui sono stati definiti gli indirizzi per la gestione degli uffici nella fase transitoria, nelle more di approvazione del bilancio di preventivo 2019/2021 e del PEG 2019/2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 04/02/2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Visto D.Lgs.18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Vista la Disposizione n° 423 del 30/04/2019, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Affari Legali, ai sensi dei vigenti cc.cc. nn.11 e del Regolamento di Organizzazione, al Funzionario

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

Susanna Cruciani”;

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

Vista la proposta predisposta;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

D E T E R M I N A

1)Di impegnare la somma di **€. 9.338,37** per l'affidamento del patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Galletti Tommaso del Foro di Grosseto per i motivi descritti in narrativa al Cap. 32000(1010203) del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità come da preventivo pervenuto per €. 6400,00 oltre oneri come per legge (rimborso spese generali 15%, €. 960,00, per CPA 4%, €. 294,40 e per l'IVA 22%, €. 1.683,97) per complessivi €. 9.338,37;

2)Di dare atto che il Codice CIG per l'affidamento è il seguente: **Z69277C41C**;

3)Di provvedere successivamente previa notula alla liquidazione della somma di **€. 9.338,37** all'Avv. Galletti Tommaso tramite bonifico bancario;

4)Di dare atto del rispetto di quanto previsto dalla legge n.311/2004 art.1 comma 42 in quanto l'incarico di cui trattasi non si configura quale incarico di consulenza come delineato nella norma predetta;

5)Di dare atto che l'incarico assegnato rientra nell'ambito dell'esercizio della propria attività professionale di cui all'art.53(già ex 49), comma 1 DPR 917/86 T.U.I.R.;

6)Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di invio alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di incarico di patrocinio legale, come da scheda riepilogativa allegata a Del.n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Toscana;

7) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spese in oggetto è l'esercizio 2019;

8)Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 gg. Dalla sua esecutività o in via straordinaria, entro 120 gg al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e in particolare, del Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m. (Codice Privacy), nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003;

9)Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e del disposto della L. 190/2012, art. 1 comma 32, attraverso inserimento dei dati con la tabella allegata al presente atto.

Il Funzionario Responsabile

Avv. Susanna Cruciani

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Impegno	2019	32000		9.338,37	